



COMUNE DI PEVERAGNO

(PROVINCIA DI CUNEO)

DIPARTIMENTO

POLIZIA LOCALE / COMMERCIO

POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 31

Protocollo n. 0004944 / 2024

OGGETTO: *REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA BENEDIZIONE DELLE MOTO E DELLE MOTOCICLETTE DEL 28 APRILE 2024*

***IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.***

PREMESSO CHE: con istanza acquisita a prot. 4002 in data 04/04/2024 la Sig.ra Renaudi Milena in qualità di Presidente dell'Associazione Motociclisti Peveragno, ha chiesto di poter occupare il suolo pubblico in piazza Domenico Tassone e un tratto di via Montefallonio per lo svolgimento della manifestazione "Benedizione Moto e Motociclisti" prevista per il 28 aprile 2024;

DATO ATTO CHE:

in esito a tale richiesta è in fase di rilascio l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte dell'ufficio comunale competente;

RITENUTO, per consentire l'occupazione della porzione di suolo pubblico richiesta, di adottare il presente provvedimento vietando la circolazione e la sosta dei veicoli nei luoghi interessati dalla manifestazione;

VISTI:

- l'art. 5 comma 3, l'art. 6, comma 4, lett. f) e l'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 03.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- la circolare prot. n. 1678/Enti Locali Sett. I° datata 05.07.1999 della Prefettura di Cuneo, in ordine alla competenza dell'emissione delle ordinanze da parte del funzionario responsabile del servizio;

In virtù del potere sostitutivo di cui agli artt. 21 e 24 comma 6 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'accesso agli impieghi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 28 agosto 2019,

ORDINA

1) Il giorno 28 aprile 2024:

- a) **dalle ore 08,00 alle ore 13,00** la circolazione e la sosta degli autoveicoli, ad eccezione di quelli partecipanti alla manifestazione, sono vietate, con previsione di rimozione forzata, in via Montefallonio, nel tratto compreso tra l'intersezione della medesima con via del Gavotto e via Vecchia di Montefallonio;
- b) **dalle ore 08,00 alle ore 20,00**, la circolazione e la sosta dei veicoli, ad eccezione di quelli partecipanti alla manifestazione, sono vietate, con previsione di rimozione forzata, in piazza Domenico Tassone come da segnaletica verticale posta in loco.

2) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici di questo Comune è incaricato della posa della segnaletica occorrente.

- 3) Il titolare della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, nonché organizzatore della manifestazione, deve:
- a) presidiare tutte le intersezioni interessate dalla manifestazione;
 - b) vigilare affinché i partecipanti tengano comportamenti conformi alle norme del C.d.S. e rispettosi delle regole generali per una civile convivenza;
 - c) consentire il transito veicolare in via Montefallonio, lasciando un corridoio di almeno tre metri da e per Villa Fiorita - via Ciarma, delimitando, con le transenne precedentemente depositate in loco dall'Ufficio Tecnico comunale competente, lo spazio riservato alla sosta dei motoveicoli;
 - d) disporre proprio personale in via Chiusa di Pesio, all'intersezione con via Fontanili e con via Arbi, al fine di dare dettagliate informazioni invitando le persone che intendono raggiungere la casa di riposo "Villa Fiorita", a percorrere il percorso alternativo di via Arbi;
 - e) disporre la segnaletica occorrente, precedentemente depositata in loco, per dare informazione agli utenti delle disposizioni della presente ordinanza, sia di piazza Domenico Tassone che in Via Montefallonio.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto in essa stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 del C.d.S.

L'Ufficio Polizia Locale nonché gli altri servizi di polizia stradale presenti sul territorio sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Chiunque vi abbia interesse può proporre, al firmatario di questo atto, istanza per promuovere l'adozione in autotutela di provvedimenti di modifica o revoca della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il responsabile del procedimento è Giorgio dott. Musso nella sua qualità di Segretario Comunale Reggente-Responsabile del Servizio F. F.

L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è **l'Ufficio Polizia Locale**

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte: contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.p.r. 24 novembre 1971, n.1199)

PEVERAGNO, lì 23/04/2024


**IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
Musso dott. Giorgio ***

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemila addì del mese di, in Peveragno, via n°.....

Il sottoscritto messo certifica di aver notificato il presente atto destinato a
consegnandone copia a mani di nella sua qualità di



Il Ricevente **Il Messo notificatore**